CAMERA DEI DEPUTATI N. 3573

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CALEARO CIMAN

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti la soppressione della circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 23 giugno 2010

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È entrata in vigore il 6 gennaio 2002 la legge 27 dicembre 2001, n. 459, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Il provvedimento prevede che gli italiani all'estero votino per posta e secondo il sistema proporzionale nelle quattro ripartizioni in cui è divisa la circoscrizione Estero, ovvero: Europa, America del nord e centrale, America del Sud e Africa, Asia e Oceania. In ciascuna delle ripartizioni sono eletti un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che ci risiedono.

Tale legge ha avuto certamente il merito di rimettere al centro del dibattito politico le moltissime realtà degli italiani all'estero, oltre il 50 per cento della popolazione del nostro Paese, disseminate in tutti i continenti. Tuttavia l'esperienza ci ha portato a prendere atto di come il voto degli italiani all'estero sia stato solo fonte di polemiche e di inchieste giornalistiche nelle quali è stata vanificata l'idea di dare ad essi la possibilità di partecipare a una libera competizione elettorale.

Inoltre sappiamo che l'essenza del voto sono la segretezza e la tutela della libertà di scelta. Nel momento in cui, però, prendessimo atto come siano venute meno queste condizioni, potremmo anche riflettere sul mantenimento del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Va sottolineato come i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero siano spesso espressione di piccole realtà locali e non rappresentino realmente « lo spaccato » dei nostri connazionali all'estero: tali realtà, poiché lontane e poco conosciute, sono quindi difficilmente controllabili. In questi contesti, il bacino dei voti può essere, pertanto, facilmente gestito attraverso scelte clientelari, conseguenti a interessi qualche volta illeciti.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « , dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero » sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: « , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, » sono soppresse.

ART. 2.

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « , sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero » sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: « , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero » sono soppresse.

€ 1,00

16PDL0039780